

gennaio 2009

**Segreto bancario: morte o resurrezione?, di Giuseppe de Falco,  
Avvocato in Roma**

### SOMMARIO

**1. Eccezioni al segreto bancario; 2. Fonte del diritto/obbligo del segreto bancario; 3. Tutela della riservatezza, segreto bancario e “informazioni bancarie”; 4. Area di espansione della confidenzialità e disciplina dei conflitti di interesse.**

1. Nell'affrontare il tema del segreto bancario, come in passate occasioni<sup>1</sup>, l'impressione che coglie il lettore non dovrebbe essere molto dissimile da quella di Alice nel Paese delle Meraviglie dinnanzi al cappellaio matto che festeggia i non compleanni.

Infatti, in modo analogo, l'esame della disciplina del segreto bancario, in Italia, come altrove, risulta punteggiato da una serie numerosa di eccezioni, di “non segreti bancari”:

a) eccezioni al segreto bancario poste dalla normativa fiscale culminate nell'adozione della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con la quale, a buon

---

<sup>1</sup> Vedasi il contributo a quattro mani, preparato con Marcello Gioscia e pubblicato nel volume collettaneo *Bank Confidentiality*, Butterworths, 2003, Londra, nel quale sono raccolte le esperienze e le opinioni sul tema di vari avvocati e studiosi di 24 Paesi.

diritto, si è parlato di annullamento del segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, peraltro in pieno accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale che nella sentenza n. 51 del 1992, ha ritenuto: *“Al livello dei principi costituzionali resta fermo che le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di quest'ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.), ovvero fino al punto di farne derivare il benché minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia, e, in particolare, alla persecuzione dei reati.”*<sup>2</sup> Vedremo, per altri motivi, perché talune affermazioni contenute in questa sentenza debbano oggi essere reinterprete e sottoposte a nuova critica alla luce della nuova normativa in materia di tutela della privacy;

b) eccezioni al segreto bancario poste dalla normativa contro la criminalità organizzata di stampo mafioso (ad es. il potere del Procuratore della Repubblica e del Questore di ottenere dalla banca ogni informazione e documentazione ritenute utili ai fini delle indagini sul patrimonio di presunti “mafiosi”) e contro il fenomeno, anche transnazionale, del terrorismo, per cui rinvio all'analisi degli specialisti del diritto penale;

c) eccezioni poste dalla normativa antiriciclaggio e per la prevenzione delle fonti di finanziamento del terrorismo internazionale;

---

<sup>2</sup> In *Giurisprudenza Costituzionale*, 1992, Parte I, p. 285 e ss., con nota di Alessandro Pace, *Segreto bancario e asserita maggior tutela dei valori personalistici*.

d) eccezioni poste dalla normativa processuale penale che comporta (i) l'impossibilità della banca di sottrarsi all'obbligo di deporre; (ii) la possibilità per il giudice penale di accedere alla corrispondenza, agli atti e ai documenti della banca al fine di rintracciare le cose da sottoporre a sequestro;

e) eccezioni poste dalla normativa processuale civile, quali (i) il potere del giudice di ordinare ispezioni ex articolo 118 c.p.c. nonché di esibire documenti ex articolo 210 c.p.c. (ii) l'obbligo di rendere dichiarazione di terzo ex articolo 547 c.p.c. in caso di pignoramento o sequestro a carico del cliente della banca<sup>3</sup>; (iii) si nega anche la possibilità per la banca di opporre il rifiuto di testimoniare ex articolo 249 c.p.c. poiché non sarebbero integrati gli estremi del segreto d'ufficio o del segreto professionale.;

f) eccezioni poste dalla normativa di vigilanza e in particolare dagli articoli 51, 53 e 54 del Testo Unico Bancario, il primo dei quali, rubricato *Vigilanza informativa*, pone l'obbligo per le banche vigilate di inviare all'Autorità di Vigilanza, assieme alle comunicazioni periodiche “*ogni altro dato e documento richiesto*” .

Le numerose e capillari eccezioni alla tradizionale tutela del segreto bancario ha reso, in verità, eccezionale, per converso, la tutela accordata alle esigenze di riservatezza del cliente nell'ambito delle disposizioni riguardanti il cd. “scudo fiscale” sul rimpatrio dei capitali trasferiti all'estero.

---

<sup>3</sup> Si discute poi sull'estensione della dichiarazione della banca poiché questa, nel rispetto del riserbo cui è tradizionalmente tenuta, potrebbe limitarsi a dichiarare l'esistenza di somme o di valori sufficienti in relazione all'esposizione debitoria del proprio cliente.

Lungi, dunque, dall'essere un monolite, il contenuto del segreto bancario appare come una groviera, perforata dalle incursioni di valori prevalenti e preminenti dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. In tanta parte delle giurisdizioni occidentali, si pone il problema del fondamento normativo del segreto bancario. Esaminando brevemente i contributi dei giuristi stranieri confluiti nel volume *Bank Confidentiality*, prima citato, si può tentare una ripartizione delle giurisdizioni principali in quattro gruppi, a seconda del fondamento normativo che in ciascuno di quegli ordinamenti è riconosciuto al segreto bancario:

1) paesi come la Svizzera, il Lussemburgo e l'Austria che riconoscono normativamente il segreto bancario, i primi due con norme "forti" di carattere penale e la terza con norme di rango costituzionale;

2) i paesi anglosassoni, in cui il segreto bancario, conformemente alle peculiarità di quell'ordinamento, fondato sullo *stare decisis*, trova riconoscimento nel noto caso *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England*;

3) paesi i cui sistemi sono oggi dotati di una normativa che recepisce un uso preesistente e riconosciuto come la Danimarca e la Finlandia o che hanno comunque una normativa esplicita sul segreto bancario in quanto tale quali la Grecia, la Norvegia, la Spagna, la Svezia e il Portogallo;

4) paesi che non hanno una *Grundnorm* di diritto positivo ma che riconoscono la natura contrattuale o consuetudinaria dell'obbligo di riserbo nei rapporti bancari, quali la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Polonia.

In Italia, all'erosione legislativa dell'area di operatività del segreto bancario si è aggiunta la progressiva demolizione teorica del fondamento dell'istituto già oggetto di difficili ricostruzioni ermeneutiche per l'interprete.

Dopo aver definito il segreto bancario, secondo quanto la gran parte concorda, come l'insieme delle notizie relative al cliente che la banca non può rivelare a terzi se non in presenza di particolari circostanze o con il consenso del cliente<sup>45</sup>, per sommi capi mi proverò ad esaminare le varie teorie<sup>6</sup> atte a dare fondamento al segreto bancario e le critiche che su tali teorie si sono appuntate:

➤ in passato si era sostenuto<sup>7</sup> che fonte del segreto bancario fosse l'articolo 10 della legge bancaria abrogata il cui contenuto oggi è riprodotto nell'articolo 7 del TUB nel quale è sancita l'opponibilità del segreto d'ufficio, anche nei confronti della PA, per le informazioni acquisite dalla Banca d'Italia quale organo di vigilanza, segreto di ufficio cui sono vincolati tutti i dipendenti della Banca d'Italia.

---

<sup>4</sup> R. Costi, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2007, p. 651.

<sup>5</sup> La difficoltà di riuscire a dare una definizione sufficientemente precisa ma, al contempo, esauriente del "segreto bancario" è avvertita diffusamente e sin dalle origini della riflessione sul tema tanto che il giudice Bankes nel caso già citato *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England*, afferma: "It is not possible to frame any exhaustive definition of the duty of secrecy."

<sup>6</sup> Ironicamente ma icasticamente, un autore che si è occupato *funditus* della tematica, ha parlato della ricerca del fondamento giuridico del segreto bancario nella maniera che segue: "L'indagine volta a reperire questa fonte [quella giuridica del segreto bancario] si protrae ormai da un cinquantennio e si è svolta con lo stesso fiducioso accanimento con cui nel secolo XIX si andava alla ricerca delle sorgenti del Nilo, le quali, come la fonte del segreto bancario, non potevano non esistere anche se la loro ubicazione era ancora ignota."; così, R.Vigo, *Libertà e divieti nella circolazione delle notizie bancarie*, Milano, 1983, pp.6-7.

<sup>7</sup> G. Ruta, *IL fondamento giuridico del segreto bancario nel sistema della legge bancaria*, in "Banca, borsa e titoli di credito", 1964, I, pp. 317 e ss.

Se questa tesi poteva aver seguito negli anni, ormai lontani, in cui le banche erano considerate “istituzioni sociali”, oggi, a seguito dell’integrale attuazione della normativa comunitaria, della despecializzazione istituzionale, dell’ingresso dei concetti, tutti privatistici, di “banca universale”, di “gruppo polifunzionale”, di “banca mista”, l’equiparazione o l’assimilazione tra la Banca d’Italia e gli istituti di credito non ha alcun fondamento e, quindi, nessun fondamento ha la già improbabile riconducibilità del segreto bancario al segreto d’ufficio;

➤ una seconda tesi<sup>8</sup> ha fatto leva sull’articolo 622 c.p. che sanziona la *Rivelazione di segreto professionale* da parte di chi, in ragione del proprio stato o ufficio o professione o arte rivela senza giusta causa un segreto se dal fatto può derivarne nocumento.

In merito, non ci pare decisivo il rilievo secondo cui il segreto professionale potrebbe afferire unicamente alle professioni individuali o liberali (anche perché queste vanno assumendo sempre più una dimensione para-imprenditoriale) posto che nessun dubbio vi è sulla professionalità dell’attività bancaria né il carattere fiduciario e personalistico appare del tutto estraneo al rapporto banca-cliente, soprattutto e proprio in settori dove il segreto bancario acquisisce un ruolo centrale (si pensi al *private banking* o alle attività di consulenza finanziaria).

E’ stato, invece, felicemente obiettato<sup>9</sup> che si tratta di norma sanzionatoria che presuppone altra norma, extrapenale, da cui desumere l’esistenza di un

---

<sup>8</sup> A. Crespi, *La tutela penale del segreto*, Palermo, Priulla, 1952, pp. 160 e ss..

<sup>9</sup> C. Pedrazzi, *Aspetti penali e processuali del segreto bancario*, in *La responsabilità penale degli operatori bancari*, a cura di M. Romano, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 243.

segreto meritevole di tutela, appunto il segreto bancario, nel nostro caso. E' stato pure detto<sup>10</sup>, peraltro, che la responsabilità ex articolo 622 c.p. involgerebbe sul piano patrimoniale il soggetto persona fisica che ha rivelato il segreto ma non la banca;

➤ la tesi maggiormente riconosciuta<sup>11</sup>, che ha ricevuto l'avallo della Cassazione nel lontano 1974<sup>12</sup>, vuole che il fondamento del segreto bancario risieda in una norma consuetudinaria. Com'è noto, l'articolo 1374 c.c. obbliga le parti di un contratto non solo a quanto in esso previsto ma anche a quanto la legge o, in mancanza, gli usi o l'equità stabiliscano ad integrazione del contenuto pattizio.

In merito, l'autore che con maggiore dovizia di argomenti ha sostenuto questa tesi, aggiunge all'argomento secondo cui tra banca e il cliente necessariamente si instaura un rapporto di fiducia, il diverso rilievo secondo cui il segreto bancario: *“favorisce l'afflusso dei capitali alle banche, col risultato di accrescere il volume degli investimenti produttivi.”*<sup>13</sup> Quest'ultimo argomento<sup>14</sup> meriterebbe invero un approfondimento anche

---

<sup>10</sup> R. Costi, *Ordinamento bancario*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 653.

<sup>11</sup> Sostenuta principalmente da G. Molle, in *I contratti bancari*, Milano, 81, pp. 80 e ss. che afferma: *“Nei rapporti che si costituiscono con il cliente è insita l'assunzione da parte della banca, dell'obbligo al segreto su quanto egli le confida attenga all'operazione compiuta ed anche se nessuna operazione venga posta in essere, o perché la proposta del cliente non sia accolta o perché il cliente si sia rivolto alla banca per semplice consiglio.”* ma anche da M. Porzio, in *Il fondamento normativo del segreto bancario*, in *“Banca, borsa e titoli di credito, 1982, I, p. 1018 e ss.”*;

<sup>12</sup> Cass. 18 luglio 1974, n. 2147, in *Banca, borsa e titoli di credito, 1974, II, p. 143.*

<sup>13</sup> G. Molle, *op.cit.*, p. 81.

<sup>14</sup> per un riferimento all'articolo 47 Cost., v. L. Desiderio, *Prospettive costituzionali del segreto bancario*, in *Bancaria*, 1979, p. 463 e ss. ma *contra* R.Vigo, in *Libertà e divieti nella circolazione delle notizie bancarie*, Milano, 1983, pp. 114-5, secondo cui l'articolo 47 lascerebbe scoperta la

alla luce dell'articolo 47 Cost., primo comma, prima alinea, secondo cui:  
“*La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;*”.

La tesi sembra accolta con un inciso significativo anche dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 51/1992 là dove essa definisce il segreto bancario come “*la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari...direttamente strumentale all’obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali.*”

La Corte Costituzionale, da un lato sembra riconoscere, sia pure *incidenter tantum*, la natura consuetudinaria del segreto bancario, dall'altra, come vedremo, relega la funzione del segreto bancario a strumento di libertà economica ex articolo 41 Cost. comprimibile per fini di utilità e giustizia sociale. La tesi dell'uso normativo è stata fortemente criticata in ragione della propria indeterminatezza e dell'incertezza circa l'esistenza stessa dell'uso;

➤ più di recente, si è diffuso il convincimento<sup>15</sup> che il segreto bancario debba ricondursi nell'alveo del diritto comune e precisamente nell'ambito del principio di correttezza di cui all'articolo 1175 c.c., proprio di tutti i contatti sociali di natura contrattuale, indipendentemente dal soggetto che li pone in essere, sia essa una banca, sia essa una qualunque altra impresa.

---

tutela di soggetti diversi dai risparmiatori che pure operano con le banche e che il segreto bancario incoraggia il risparmio bancario ma non il risparmio, “*in tutte le sue forme*”.

<sup>15</sup> Per tutti v. A. Di Amato, *Il segreto bancario*, Napoli, 1979.



La specifica natura delle informazioni in possesso della banca potrà avere rilievo in concreto ma non per sé e istituzionalmente ossia in ragione del fatto che si tratti di informazioni di cui la banca e non altro soggetto, dispone.

L'individuazione di un fondamento contrattuale generale di diritto comune dell'obbligo di riserbo delle banche, ne elimina la specificità e relega la violazione del segreto bancario nei confronti dei soggetti non clienti nell'area vasta della responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c.

Questa interpretazione sembrerebbe trovare un'indiretta conferma nel nuovo articolo 87, comma 5, del TUB. Il comma citato stabilisce che, nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di una banca e di eventuali opposizioni allo stato passivo, il giudice possa chiedere, per decidere sulle contestazioni, un estratto dell'elenco dei creditori chirografari che, si prescrive, "non viene messo a disposizione".

Il nuovo articolo innova in quanto non menziona, a differenza dell'articolo 78 dell'abrogata legge bancaria, la *ratio* della disposizione poggiante appunto sulle ragioni di tutela del segreto bancario e, quindi, sottrae un puntello, per quanto non solidissimo, al tentativo di fondare normativamente il segreto bancario.

In verità, questa tesi si espone a una duplice critica poiché da un lato risente dello stesso limite che essa imputa alla tesi della fonte consuetudinaria del segreto bancario in quanto lascia fortemente indeterminato il contenuto del segreto bancario e dall'altro non spiega la doverosa osservanza del segreto nel caso in cui nessun rapporto contrattuale sia instaurato tra cliente e

banca, dovendo in tal caso ricorrere all'articolo 2043 c.c. e, quindi, a postulare un segreto professionale;

➤ è stata negletta ma merita, secondo noi, un serio approfondimento la tesi secondo cui il segreto bancario trova origine e protezione nel diritto alla riservatezza<sup>16</sup>.

Non si può, infatti, ignorare la novità introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal successivo *Codice in materia di protezione dei dati personali* ossia il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

E' di palmare evidenza che questa nuova normativa ha esplicitato in sede ordinaria una tutela costituzionale della riservatezza. Sul punto è opportuna una, sia pur breve disamina, della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/92 che da alcuni è stata considerata come un ostacolo interpretativo al riconoscimento della protezione del segreto bancario come diritto della personalità.

Alla luce della normativa a tutela della privacy andrebbe riletta l'affermazione del giudice delle leggi secondo cui: *“alla riservatezza cui le banche sono tenute nei confronti delle operazioni dei propri clienti non si può applicare il paradigma di garanzia proprio dei diritti di libertà personale, poiché alla base del segreto bancario non ci sono valori della persona umana da tutelare: ci sono, più semplicemente, istituzioni*

---

<sup>16</sup> Sebbene con accenti e contenuti parzialmente diversi. L. Desiderio, in *Prospettive costituzionali del segreto bancario*, in Centro lunigianese di studi giuridici, *Il segreto bancario tra mito e realtà*, Pontremoli, Tarantola, 1980, pp.225 e ss.; A. Belvedere, in *Riservatezza e strumenti di informazione*, in *Dizionario del diritto privato. Diritto civile*, a cura di N. Irti, Milano, 1980, pp. 727 e ss.

*economiche e interessi patrimoniali, ai quali, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quel paradigma non è applicabile.”<sup>17</sup>.*

Ci pare che contro quest’opinione oggi, nell’ambito di una normativa che tutela i dati della persona, ivi inclusi quelli economici e patrimoniali, siano particolarmente valide le già acute osservazioni mosse all’epoca da chi ha notato che la Costituzione tutela la riservatezza e il segreto, qualunque sia la sfera personale cui pertiene l’informazione e che, contrapporre una sfera personalistica a una sfera economica o di interesse economico può essere fuorviante sotto vari aspetti:

- in primo luogo perché lascia presumere che la sfera dei valori personalistici è sottratta alla compressione del diritto al riserbo e così non è;
- in secondo luogo, lascia supporre che il legislatore debba valutare con minore severità la violazione di segreti concernenti dati patrimoniali, spesso indistinguibili da aspetti personali<sup>18</sup>;
- in terzo luogo, si rischia di escludere che l’agire economico sia considerato espressione della libertà umana;
- infine, è dato oramai acquisito che le garanzie e le tutele dei diritti della persona, come dimostra lo stesso Codice della Privacy, sono applicabili (e non potrebbe essere altrimenti) *mutatis mutandis* anche ai

---

<sup>17</sup> Corte Costituzionale, n.51/92, cit. in nota 2.

<sup>18</sup> Piace raccontare un’amena storiella diffusa nel mondo bancario anglosassone proprio rivelatrice della sovrapposizione di piani patrimoniali e personali e che narra di due giovani, un uomo e una donna, che si incontrano al Country Club. Dopo le prime presentazioni, il giovane inizia una corte serrata alla giovine fanciulla e, dopo nemmeno mezz’ora, le propone di convolare a nozze. La giovine, a un tempo lusingata e incuriosita, domanda al giovane virgulto come possa proporre un matrimonio dopo così poco tempo non conoscendosi l’un l’altro in maniera sufficiente. Il giovane seduttore agevolmente le risponde che conosce abbastanza dal momento che lavora da cinque anni nella banca dove il padre di lei ha il proprio conto corrente!

soggetti persone giuridiche, pubbliche o private, con finalità economiche o meno<sup>19</sup>.

3. Rinvenire il fondamento del segreto bancario nella più generale tutela della riservatezza sancita a livello Costituzionale, quale diritto della persona e regolamentato anche dal Codice sulla privacy per alcuni ha significato o potrebbe significare il sostanziale assorbimento del segreto bancario nella disciplina relativa alla protezione dei dati, segmentata attraverso le specifiche “*Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela*” (le “**Linee Guida**”) pubblicati lo scorso 23 novembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale e oggetto di futuro, periodico aggiornamento.

Per contro, proprio la normativa sulla privacy consente di verificare che la sfera della tutela della riservatezza e quella della tutela del segreto bancario rimangono distinte pur sovrapponendosi per molti aspetti essendo piuttosto due insiemi che si intersecano piuttosto che sovrapporsi integralmente.

Le Linee Guida offrono lo spunto all’articolo 3.1<sup>20</sup> per una riflessione in tal senso sin dal titolo significativo di **Regole di protezione dei dati e cd. segreto bancario** in cui espressamente si richiama quest’ultimo come obbligo di riserbo ulteriore e diverso rispetto al canonico e generalizzato rispetto della privacy.

---

<sup>19</sup> Queste acute critiche alla sentenza n.51/92 della Corte Costituzionale si leggono nella nota di A. Pace, *op.cit.*, in nota 2, p. 297-298.

<sup>20</sup> Recita il secondo paragrafo dell’articolo 3.1 delle Linee Guida: “*Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: articolo 24, comma 1, lett. b) del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell’esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate.*” (sottolineatura aggiunta dall’autore).

Di quest'autonomia del segreto bancario è segno evidente un'interessante decisione della stessa Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 23 maggio 2001.

Si tratta del caso di un dipendente di banca che trasmette ad un legale informazioni circa i rapporti di conto corrente e di deposito titoli di una propria cliente.

La cliente ha lamentato la trasmissione indebita di queste informazioni da parte della banca al legale del proprio ex coniuge che le ha utilmente sfruttate per opporsi alla richiesta della signora in un procedimento per l'ottenimento dell'aumento dell'assegno mensile di divorzio.

Paradossalmente la banca ha argomentato, pur riconoscendo il fatto, per l'inesistenza di un autonomo obbligo al segreto bancario ma solo per un obbligo di correttezza ex articolo 1375 c.c.. Negava inoltre la banca l'asserita violazione del divieto di divulgazione di informazioni invocando l'esimente di cui all'attuale articolo 24, comma 1, lettera g)<sup>21</sup> del Codice della Privacy in base al quale è legittimo divulgare informazioni senza il consenso dell'interessato per consentire l'esercizio in sede giudiziaria di un diritto.

La motivazione della decisione con la quale l'autorità censura il comportamento della banca è illuminante nel delineare i confini tra il rispetto della normativa sul trattamento dei dati in rapporto alla sfera di applicazione del segreto bancario.

---

<sup>21</sup> All'epoca dei fatti, si trattava dell'esimente di cui all'articolo 20, comma 1, lett. g) della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Infatti, l’Autorità sottolinea come la possibilità del titolare del trattamento, nel caso di specie la banca, di divulgare dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria è una facoltà del titolare del trattamento ma non un obbligo. Pertanto, nell’esercizio di tale facoltà la banca dovrebbe valutare se non si riscontrino gli estremi di altro e diverso obbligo, nel caso specifico, il rispetto del segreto bancario, che vada oltre la dimensione della tutela dei dati personali come disciplinata dal Codice sulla privacy.

E’ quindi la stessa Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali a ricordare le numerose disposizioni che prevedono una serie di eccezioni, come sopra illustrate e che presuppongono ex negativo, in controluce, per così dire, la sussistenza di obblighi di riservatezza ma anche quelle disposizioni che stabiliscono in positivo doveri di confidenzialità degli istituti di credito (si pensi al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario predisposto dall’ABI o alle norme imposte dal Regolamento Intermediari approvato da Consob) per concludere, dunque, che quand’anche la normativa del Codice sulla Privacy consentisse al titolare del trattamento di rivelare o divulgare determinati dati personali, ciò non implica che altre norme e, nel caso specifico, il segreto bancario non possano essere di ostacolo a simile divulgazione.

A questa ricostruzione che mira alla saldatura tra segreto bancario e diritti della personalità sotto forma di diritto alla riservatezza, è stato opposto che, per essere estremamente rigorosa e forte la tutela, impedirebbe la prassi delle “informazioni bancarie” ossia lo scambio di informazioni tra banche sulle condizioni finanziarie della clientela. Sennonché, proprio il Codice della Privacy ancora una volta rinviando a una fonte esterna e presupposta, statuisce in maniera, a dire il vero, oscura, che il consenso dell’interessato

alla comunicazione a terzi di dati personali, non è necessario quando si tratti di:”*di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale*”<sup>22</sup>.

Sarebbe ben difficile non includere nel segreto aziendale il segreto bancario e, peraltro, anche se così non fosse non v'è dubbio che comunque la prassi delle informazioni bancarie dovrebbe uscirne legittimata.

Tirando le fila del discorso sin qui svolto, si può dire che lungi dall'essere scomparso, il segreto bancario trova conferma nel nostro ordinamento non solo per contrasto, per via delle eccezioni che lo postulano, ma anche positivamente nella normativa a protezione dei dati personali e nelle interpretazioni che ne sono seguite le quali, lungi dall'esaurire il segreto bancario nella tutela del Codice sulla privacy, ne proclamano la sostanziale e indefettibile autonomia.

4. Un ultimo cenno appare necessario fare ad un'area di espansione del dovere di riserbo delle banche e, in generale, dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento che emerge dalla moderna disciplina della prestazione di tali servizi.

A mo' di esempio piace citare due norme regolamentari:

➤ l'articolo 107 del “*Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari*”,

---

<sup>22</sup> Articolo 24, comma 1, lettera d) ma anche lettera f).

adottato con delibera della Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (noto come “Regolamento 16190”), in tema di doveri dei promotori finanziari e rubricato “Regole generali di comportamento” dove, al comma 2, si prescrive: *“I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti siano offerti...(omissis)...”*.

➤ L’articolo 18 del “Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio”, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 che impone agli intermediari di adottare: *“procedure adeguate che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possano dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa...(omissis)...”* atte ad evitare che i suddetti soggetti rilevanti effettuino operazioni personali che, tra gli altri casi, implicino: *“l’abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni”*.

E’ chiaro che simili disposizioni si collocano su di un versante più ampio, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto coinvolgono soggetti anche diversi dalle banche, sia dal punto di vista oggettivo, perché la *ratio* ad esse sottostanti attinge a interessi ulteriori come quelli della prevenzione dei conflitti di interesse o dell’abuso di informazioni privilegiate.



Tuttavia, queste norme (e sono solo due esempi) offrono lo spunto per una rimediazione del segreto bancario che non si limiti al richiamo del modello tradizionale e consuetudinario ma che piuttosto alimenti una veste nuova del dovere di riserbo degli operatori del mercato finanziario la cui duplice linfa vitale sia la tutela costituzionale della riservatezza, da un canto, e, dall'altro, la tutela del risparmio “*in tutte le sue forme*” come testualmente recita il dettato dell'articolo 47 della legge fondamentale.